



COMUNE DI MONTEPULCIANO

Provincia di Siena

ORDINANZA DEL SINDACO

N.216 DEL 17/10/2025

OGGETTO:DEROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DAL 21 OTTOBRE 2025
(art. 5 D.P.R. 16 aprile 2013 n.74)

VISTE le attuali basse temperature climatiche verificatesi negli ultimi giorni sul territorio comunale, nell'arco della giornata, specialmente durante il periodo serale, la notte ed il mattino e le previsioni a medio termine;

- CONSIDERATO che, ai sensi del DPR n. 74 del 16/04/2013, art. 4 comma 2, per i Comuni in Zona D, come il Comune di Montepulciano, è prevista l'accensione degli impianti termici nel periodo dal 01 Novembre al 15 Aprile con un massimo di 12 ore giornaliere;
- VISTO che, ai sensi del DPR n. 74 del 16/04/2013, art. 1 comma 1 e 2, "...i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici..." e comunque (art. 4 comma 3) "... con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.";
- CONSIDERATO le anomale basse temperature e l'opportunità di continuare nell'areare frequentemente i locali per garantire il massimo ricambio di aria possibile;
- PRESO ATTO della necessità di tutelare la salute dei cittadini con l'autorizzazione dell'accensione degli impianti termici di riscaldamento in deroga al sopra citato Art. 4 comma 2 del 9 del DPR n. 74 del 16/04/2013
- VISTO il D.P.R. n. 412/1993 – artt. 2, 3 e 4 – allegato A;
- VISTO il D.P.R. n. 74/2013 – artt. 3, 4 e 5;
- VISTO il Regolamento Regionale - D.P.G.R. 3 marzo 2015, n. 25/R – art. 6;
- VISTI gli Art. 50 e 54 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

Di autorizzare l'accensione di tutti gli impianti termici del Comune di Montepulciano a partire dal giorno 21 Ottobre 2025, per un arco di tempo compreso tra le ore 5.00 e le ore 23.00 per un massimo di 6 ore giornaliere, in deroga a quanto previsto dall'Art. 4 del DPR 74/2013;

- Di limitare l'accensione degli impianti alle ore più fredde ricordando l'obbligo di Legge di non superare comunque la temperatura di 17° + 2° di tolleranza per edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 19°+ 2° di tolleranza per le

abitazioni ed in tutti gli altri edifici non ricompresi al punto precedente;

- La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;

- La Polizia Municipale, l'Ufficio Tecnico comunale e le altre forze di polizia od a chi altro aspetti sono incaricati dell'esecuzione della presente;

DISPONE

Di dare massima diffusione della presente ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio on line dell'Ente, sul territorio comunale e comunicazione agli organi di stampa.

IL SINDACO

Il Sindaco Michele Angiolini

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005